

stro ordinaria per gli atti di vendita e non quella attinente alla registrazione delle sentenze, con la conseguenza della esclusione del regime della solidarietà passiva, previsto per la seconda ipotesi ma non per la prima; riconferma, per altro verso, la esclusione della solidarietà nel debito verso l'Erario – e quindi la possibilità di regresso da parte del condebitore che ha pagato l'intero tributo ritenendo trattarsi di debito esclusivamente di detta parte.

4- È convincimento del relatore che il motivo sia manifestamente infondato in quanto assume carattere scriminante nell'applicazione del regresso a chi ha versato l'intero importo della imposta di registro, la circostanza che il trasferimento cui la stessa si riferisce sia determinato da un negozio – sia esso in funzione di uno scioglimento di comunione o sia espressione di una volontà traslativa – oppure da una sentenza: in questo secondo caso la registrazione costituisce il costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della Giustizia e va posta a carico delle parti che da tale servizio abbiano tratto vantaggio: a questo proposito non è sostenibile distinguere – perchè la legge non opera in tale senso –, al fine dell'esercizio del diritto di regresso del condebitore solidale verso il Fisco, se il primo, in un giudizio di divisione, si sia reso assegnatario di beni con o senza obbligo di versare un conguaglio in denaro.

4.a Non ha poi trovato nel ricorso adeguata critica la statuizione, contenuta nella gravata decisione, che appunto sottolineava la differenza tra l'imposta di registrazione della sentenza – derivante dalla legge –, rispetto all'omonimo tributo dovuto per atti enunciati dalla sentenza medesima come attributivi – di per sé – di utilità alle parti in causa e dovuta solo per l'uso che di essi si fosse fatto in giudizio.

5 - Non condivisibile poi è la ritenuta differenziazione della solidarietà attinente alla imposta di cui trattasi, distinguendo tra quella verso l'Erario e quella verso gli altri condebitori:

invero la prima non sarebbe ammissibile – in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata – se non si potesse ammettere la seconda, determinando, in caso contrario, una irragionevole sanzione a carico della parte più diligente nei confronti dell'Erario.

5 - Se le susposte osservazioni verranno condivise, la causa può essere trattata in camera di consiglio per essere il ricorso dichiarato manifestamente infondato.

Motivi della decisione. Le conclusioni alle quali è pervenuto il relatore appaiono condivisibili e che pertanto il ricorso va respinto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come indicato nel dispositivo.

(Omissis)

☆☆☆

#### GIUDIZIO DI DIVISIONE IMMOBILIARE ED IMPOSTA SUI CONGUAGLI: CHI LA DEVE PAGARE?

(1) La tassazione delle decisioni relative alla divisione di beni immobili pone un problema di non semplice soluzione quando ad un condividente siano attribuiti conguagli *ex art. 728 c.c.* o gli venga assegnato l'intero compendio *ex art. 720 c.c.*, in relazione al soggetto che debba sopportarne agli effetti civili (1) il costo fiscale: a quanto risulta la decisione in commento è la prima ad affrontarlo.

L'art. 34 del D.P.R. n. 131/1986 (t.u. imposta di registro) indica che «la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente».

Ciò significa che su tale conguaglio sarà dovuta l'imposta proporzionale variabile a seconda dei casi, calcolata in base all'art. 1 della relativa tariffa, laddove una divisione senza conguagli, tale ritenuta anche allorché uno riceva l'intero cespite immobiliare ed altri denaro di pari valore, ma proveniente sempre dalla massa ereditaria (2), non la sconta in quella misura (3) ma con l'aliquota dell'1% (art. 3 tariffa), stante il suo noto carattere dichiarativo.

(1) Agli effetti fiscali l'art. 57 del T.U. imposta di registro prevede la solidarietà dei soggetti passivi; Cass., sez. trib., 16 luglio 2010, n. 16743 la qualifica come «regola generale»; tuttavia precisa Cass., sez. II, 5 gennaio 1995, n. 195, che «la solidarietà fra i contraenti sancita dalla legge di registro vale solo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria».

(2) Cass., sez. trib., 30 luglio 2010, n. 17866: «in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie con sentenza) mediante assegnazione dell'intero bene ad alcuni comproprietari, con versamento, da parte loro agli altri condividenti di somme in denaro pari al valore delle quote, si applica l'aliquota propria degli atti di divisione e non la regola, prevista dall'art. 34, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (secondo cui la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente) essendo irrilevante che la somma corrisposta non provenga dalla massa ereditaria, atteso che l'art. 34 cit. non si occupa della provenienza dei beni assegnati, ma soltanto del loro valore».

(3) Cass., sez. trib., 16 novembre 2012, n. 20119: «in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie, per divisione giudiziale) mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 131 del 1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore».

La giurisprudenza si è occupata prevalentemente di altra questione rispetto a quella qui in esame: infatti in base all'art. 37 del medesimo t.u., la sentenza è soggetta a tassazione anche se non passata in giudicato e sarà semmai il contribuente che abbia scontato l'imposta a dover chiedere il rimborso, qualora nei gradi successivi vi sia una modifica che comporti una minore imposizione fiscale (4).

Il problema che qui interessa è invece quello del diritto di regresso del contribuente, che abbia assolto l'imposta verso l'erario, nei confronti dell'altro convivente, laddove sia questo ad aver ricevuto il conguaglio e dunque ad essere "venditore" ai sensi del richiamato art. 34 t.u. imposta registro: diritto che l'ordinanza in commento nega.

Infatti in base all'art. 1475 c.c., le spese della vendita sono a carico del compratore (5), ivi inclusa perciò l'imposta di registro (6) e dunque, laddove la divisione avvenga per atto volontario, l'imposta sul conguaglio grava, sempre dal profilo dei rapporti interni di diritto privato, su chi debba corrisponderlo, essendo considerato lui l'acquirente del bene, per la porzione eccedente la quota che gli spetta di diritto sulla massa ereditaria.

Tuttavia, secondo la corte, la disposizione si applica solo agli atti negoziali e non alle sentenze e, da un punto di vista formale, l'indicazione è ineccepibile,

(4) Cass., sez. trib., 5 giugno 2014, n. 12736: «in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, 1° comma, D.P.R. 26 aprile 198 n. 131, la sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato – è soggetta a tassazione, sicché l'ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione; né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento». V. altresì *Id.*, 10 luglio 2013, n. 17053; *Id.*, 12 novembre 2007, n. 23468 ecc.

(5) Tali spese vengono individuate in quelle necessarie alla conclusione del contratto e dunque con esclusione di «quelle relative ad attività prodromiche che non hanno alcun rapporto di strumentalità e causalità per la conclusione del contratto stesso, come quelle inerenti alla predisposizione da parte di un terzo del preventivo testo del relativo contratto preliminare» (Cass., 16 aprile 2014, n. 8886) o quelle di mediazione (Cass., 6 luglio 2011, n. 14899; *Id.*, 24 febbraio 1993, n. 2263). Vi rientrano dunque ad es. «le spese di accatastamento in quanto necessarie per la conclusione del contratto di vendita e, quindi, legate a questo da uno stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità» (Cass., 8 maggio 2012, n. 7004, *Giur. it.*, 2013, 1065; *Id.*, 13 agosto 1990, n. 8237), oppure la «soprattassa o penalità dovuta in caso di ritardata registrazione» (Cass., 5 gennaio 1995, n. 195; *Id.*, 4 settembre 1991, n. 9354).

(6) Cass., sez. II, 22 maggio 1998, n. 5106: «il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti della amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro, fermo restando l'obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell'art. 1475 c.c. ove l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest'ultimo pagamento».

perché l'art. 1475 c.c. è una disposizione che riguarda la compravendita e non le sentenze.

C'è poi da dire che la divisione appare quasi più vicina alla permuta che alla vendita, posto che le parti scambiano tra di loro quote di un bene o di più beni appartenenti alla massa da dividere: tale similitudine (di più non si può dire) farebbe allora optare per l'applicazione, semmai, più che dell'art. 1475 c.c., della diversa regola per cui le spese della permuta vanno divise in parti uguali, salvo diverso accordo dei contraenti, come prevede l'art. 1554 c.c.

Tuttavia tale ultima indicazione certo non potrebbe invocarsi quando l'intero compendio venga attribuito ad un unico comproprietario, come è ben possibile *ex art.* 720 c.c.: qui dovrebbe infatti evidenziarsi la totale aderenza dell'effetto economico con lo schema attributivo della vendita.

Il fatto è che non esiste una disposizione che imponga al giudice, nel liquidare le spese di causa, di tener conto dei costi fiscali e normalmente si afferma che le spese dell'imposta di registro sulla sentenza sono a carico del soccombente, quale costo del giudizio (7), mentre se siano compensate chi le paghi all'erario avrà diritto di regresso verso le altre parti *pro quota* (8).

Anche qui si apre però un discorso di cui si farebbe volentieri a meno: ovvero che l'imposta di registro, considerata in relazione al diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. riferito alla solidarietà fiscale ed alle conseguenze processuali della condanna alle spese di lite (art. 91 c.p.c.), ha natura diversa a seconda che abbia ad oggetto la condanna alle spese di causa o il costo fiscale dei trasferimenti operati con la sentenza (9).

Un precedente meno recente aveva infatti statui-

(7) Cfr. ad es. Cass., sez. III, 1 aprile 2014, n. 7532; *Id.*, 29 luglio 2010, n. 17698; *Id.*, sez. II, 22 giugno 2000, n. 8481; *Id.*, 6 ottobre 1999, n. 11125.

(8) Cass., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14192; *Id.*, 16 giugno 2008, n. 16212; *Id.*, 21 febbraio 2001, n. 2500.

(9) Cfr. infatti Cass., sez. III, 1 aprile 2014, n. 7532: «in tema di spese giudiziali, è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'imposta di registrazione della sentenza, che trova causa immediata nella controversia, mentre esulano dalla regola della soccombenza i tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso, e dunque indipendentemente dall'uso che se ne faccia in giudizio, sicché, in riferimento ad essi, la parte, la quale abbia adempiuto all'obbligo fiscale in luogo di chi vi era tenuta, deve far valere il suo diritto al rimborso con specifica domanda giudiziale»; *Id.*, sez. II, 22 giugno 2000, n. 8481: «tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. va compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia, mentre resta escluso il tributo riguardante atti da registrare in termine fisso che risulti dovuto in sede di registrazione della sentenza con riguardo agli atti in essa enunciati, in relazione ai quali l'obbligo del pagamento dell'imposta sorge direttamente dalla legge di registro e dalla stipulazione del negozio e non dall'uso che degli atti stessi si faccia in giudizio».

to che «la tassa di registro da pagarsi in termine fisso – quindi indipendentemente dall'uso in giudizio dell'atto – ancorché corrisposta in occasione della registrazione della sentenza, non può farsi rientrare tra le spese giudiziali da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; pertanto, ove si riferisca ad un contratto di vendita, detta tassa è compresa tra le spese contrattuali, la cui disciplina, nei rapporti interni tra venditore e compratore, è data dall'art. 1475 c.c., con la conseguenza che la parte, la quale abbia provveduto al soddisfacimento dell'obbligo fiscale in luogo di quella che vi era tenuta, per fare valere il suo diritto di relativo rimborso deve proporre apposita domanda in giudizio»: (10) insomma una decisione che sembra remare in senso opposto a quella qui in commento.

A parte l'ipotesi, che nei giudizi di divisione è praticamente la regola, della compensazione delle spese di lite inerente l'assistenza legale, questa compensazione non pare quindi potersi estendere anche all'imposta sugli altri costi, tra cui allora pure quello relativo alla tassazione sulla divisione, con particolare riferimento all'imposta di registro sui conguagli.

A seguire la sentenza in commento, invece, l'imposta di registro è un costo che grava su tutte le parti nella misura stabilita dalla sentenza e quindi anche chi versi ad un condividente un conguaglio non potrà considerarsi venditore per quel valore (come sarebbe per la divisione volontaria).

Di conseguenza chi riceva il conguaglio dovrà pagare sia l'imposta fissa sul valore della quota che gli spetta di diritto, come sarebbe in ogni caso, ma anche – nella misura che dipende dal numero delle parti in causa – l'imposta proporzionale sul conguaglio e non avrà regresso per tale importo o dovrà rimborsarla all'altro, a seconda di chi abbia assolto l'obbligo verso l'Erario.

È allora ragionevole il principio per cui l'imposta di registro che colpisce la medesima situazione di fatto, ovvero il pagamento del conguaglio inteso come manifestazione di ricchezza (11), comporti l'intero onere fiscale o invece una riduzione proporzionale al numero di condividenti, a seconda che il conguaglio sia dovuto per atto volontario o per sentenza?

(10) Cass., 25 febbraio 1989, n. 1038, *Giur. agr. it.*, 1989, 216.

(11) Che l'imposta proporzionale di registro colpisca il trasferimento di ricchezza è affermato costantemente dal S.C. nelle più svariate ipotesi; v. ad es.: Cass. civ. sez. VI, 29 ottobre 2014, n. 23038; *Id.*, (ord.) 7 maggio 2015, n. 9269; *Id.*, sez. V, 6 novembre 2013, n. 24954; esemplari *Id.*, sez. V, 8 ottobre 2013, n. 22840 e sez. VI (ord.) 14 marzo 2012, n. 4096. «in tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva». La stessa Corte costituzionale respinse talune questioni di costituzionalità della nuova disciplina perché erano pur sempre tassati eventi idonei a dimostrare il trasferimento di ricchezza: Corte cost. (ord.), 23 dicembre 1987, n. 586; *Id.*, 5 febbraio 1987, n. 34.

La ragionevolezza (12) è il criterio che ormai da molti anni utilizza la Corte costituzionale per vagliare la legittimità delle norme (13) e, francamente, l'accidentalità del titolo da cui derivi la divisione non costituisce un elemento ragionevole per imporre una diversa tassazione della medesima situazione.

Qui però non la si può invocare in relazione all'art. 32 del t.u. in esame perché in realtà siamo in presenza di questa unica e per ora isolata ordinanza, che ancora non costituisce diritto vivente (14): basta semplicemente cambiare opinione.

Il che mi pare opportuno perché accettare l'idea che pagare le imposte in misura diversa a seconda dell'evento accidentale che accerta il trasferimento della ricchezza (atto di volontà o sentenza) appare bizzarro, specie se si consideri che molte volte la divisione non è voluta ma subita.

Si pensi al condividente che rifiuti una divisione volontaria con il medesimo conguaglio a suo carico poi deciso dalla sentenza: il rifiuto conviene a chi sappia di dover pagare tale importo, quantomeno perché si accollerà almeno il 50% dell'imposta in meno, semmai un tale calcolo venisse preventivamente effettuato: il che dipenderà facilmente dai valori immobiliari in gioco se si darà seguito a questa sentenza.

Ma allora il condividente non litigioso, disponibile a ricevere un certo conguaglio, se si conferma l'orientamento dell'ordinanza in commento, sarà punito dal profilo fiscale proprio dalla litigiosità avversaria, in quanto il risparmio di imposta del 50%

(12) Per uno studio sull'etimologia del termine v. TROIANO, *La "ragionevolezza" nel diritto dei contratti*, Padova, 2005, 29 ss.; RICCI, *Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato*, Padova, 2007, 1 ss.; il principio si applica anche al diritto privato; da ultimo v. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2013.

(13) Alcune prime indicazioni sulla possibile ragionevolezza o meno delle norme impugnate si leggono nelle ordinanze 31 dicembre 1982, n. 266 o 28 gennaio 1986, n. 14. Tendenzialmente la Corte respinge o dichiara inammissibili le questioni sollevate con riferimento a tale criterio, ma talora le accoglie, ad es. con le sent. 17 giugno 1987, n. 226, 12 ottobre 1990, n. 445, 15 aprile 1992, n. 176, 9 luglio 1996, n. 239; tra le più recenti v. *Id.*, 28 ottobre 2011, n. 281, 14 luglio 2009, n. 214. Invece con la sent. 31 dicembre 1986, n. 297, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 1328, ha affermato essere «priva di ragionevolezza la norma che punisca solo alcuni fra più soggetti obbligati a comportamenti identici nell'esercizio di attività del tutto corrispondenti, ma un'irragionevole omissione del legislatore non può condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra norma di per se ragionevole», mentre con la sent. 18 novembre 1993, n. 403 ha dichiarato inammissibile una questione, pur rilevando una ingiustificata disparità di trattamento, «poiché la riconduzione a ragionevolezza del sistema vigente potrebbe realizzarsi attraverso interventi legislativi di diversa natura e complessità e non sussiste, quindi, una soluzione costituzionalmente obbligata della questione».

(14) La Corte costituzionale lo ha appena detto proprio in materia tributaria e di fronte a più decisioni conformi: «la sussistenza di un orientamento non isolato della stessa Corte di cassazione, che tende a riconoscere forza espansiva alla regola contenuta nella norma denunciata, non consente di ritenere esistente un diritto vivente»: 7 luglio 2015, n. 132.

che produce la sentenza in luogo dell'accordo, può costituire un ottimo incentivo per non trovare soluzione conciliative.

Se poi applichiamo la regola ad altre ipotesi, la conseguenza diventa aberrante; si pensi all'esecuzione in forma specifica del preliminare: l'imposta di registro, che nella vendita è a carico dell'acquirente ex art. 1475 c.c., dovrebbe allora gravare per il 50% a carico del venditore, solo perché magari proprio lui si è dovuto rivolgere alla giustizia per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare?

In definitiva l'ordinanza in commento ha questi due effetti: anzitutto che produce un'imposizione fiscale diversa, sulla medesima manifestazione di ricchezza, a seconda che lo scioglimento della comunione (ma anche l'esecuzione del preliminare allora) avvenga in sede contenziosa o in sede volontaria; in secondo luogo che incentiva alla lite proprio colui che dovrebbe altrimenti sopportare il maggior carico fiscale, effetto francamente inaccettabile in periodo di eccessiva litigiosità che strema le aule giudiziarie.

Mi pare quindi il caso di rovesciare l'orientamento.

AVV. GIANLUCA SICCHIERO  
Prof. Ord. Diritto Privato  
Università Cà Foscari Venezia

★★★

**Corte di Cassazione - III Sez. Civile - 22 giugno 2015**  
- n. 12873 - RUSSO *Presidente* - CARLUCCIO *Estensore*  
- S. M. (Avv. Angelo de Nina) - CARIGE ASSICURAZIONI SPA (Avv. Andrea Farruggia e altri).

**Arbitrato - Perizia contrattuale - Arbitrato libero**  
- **Specificazione.**

**Arbitrato - Arbitrato irrituale - Clausola arbitrale - Ripartizione spese tra le parti - grado di invalidità permanente - Accertamento definitivo - Possibilità di rinvio ad epoca da definirsi - Vessatorietà.**

*La perizia contrattuale costituisce una sottospecie dell'arbitrato libero (1).*

*La clausola qualificata come arbitrato irrituale, la quale demanda le controversie sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indennizzabilità ad un collegio medico di tre componenti (di cui ciascuno da nominarsi da un contraente e il terzo da un soggetto estraneo e che ponga a carico di ciascuna parte le spese per la remunerazione dell'arbitro da essa nominata e quelle del terzo per metà), e che prevede che il collegio arbitrale può rinviare ad epoca da definirsi l'accertamento definitivo del grado di invalidità permanente, con la sola possibilità di una provvisoria sull'indennizzo, costituisce clausola vessatoria e pertanto*

*inefficace ai sensi di una congiunta valutazione in forza dell'art. 1469, comma 1, e del comma 3, n. 2 e 18 della stessa norma (2).*

☆☆☆

(Omissis)

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S. M. convenne in giudizio la Carige Assicurazioni Spa e chiese l'indennizzo, pari a poco più di Euro 6.000,00, in riferimento ad un sinistro accaduto nell'ottobre del 2001. Espose di essere titolare di una polizza infortuni "Linea Persona" sin dal 1998 e di averla rinnovata con contratto del giugno 2001.

Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, sulla base della previsione contrattuale di una "perizia contrattuale" contenuta nelle condizioni generali di contratto, dichiarò l'improponibilità dell'azione esercitata.

La Corte di appello di Milano, adita dal S., rigettò l'impugnazione (sentenza del 19 gennaio 2012).

2. Avverso la suddetta sentenza, S. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, espliciti da memoria.

Resiste con controricorso la Carige Assicurazioni Spa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello ha premesso che la clausola contenente la previsione della "perizia contrattuale" per le "controversie di natura medica sul grado di invalidità" era contenuta nel "contratto prodotto dallo stesso attore"; ed inoltre, che le parti, al di là del profilo della misura della franchigia applicabile, discutono in ordine alla percentuale della invalidità permanente, per la determinazione della quale il contratto rinvia alla perizia contrattuale. Peraltro, l'eccezione di giudicato interno, ribadita dalla Assicurazione nel controricorso, non ha alcuna incidenza rispetto alla applicabilità della clausola contrattuale inerente la "perizia", essendo finalizzata alla operatività della misura della franchigia applicabile che renderebbe non operante la garanzia assicurativa, rispetto alla quale è preliminare la decisione in ordine alla clausola che prevede la perizia sulla misura della invalidità.

1. 1. Va affrontato preliminarmente il terzo motivo, che censura la clausola della perizia contrattuale, perché l'esito positivo del ricorso - per quello che si dirà - relativo a questo motivo, con conseguente inefficacia della clausola ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., fa venir meno l'interesse dei ricorrenti alla decisione dei primi due motivi, volti ad ottenere lo svolgimento del processo nel merito indipendentemente dalla clausola, che renderebbe improponibile il ricorso